REGOLAMENTO (CEE) N. 1376/75 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 1975
che modifica il regolamento (CEE) n. 540/75 concernente misure monetarie supplementari nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 540/75 della Commissione, del 28 febbraio 1975, che definisce le misure supplementari da adottare nel settore agricolo in seguito alla fissazione, con effetto dal 3 marzo 1975, di nuovi tassi rappresentativi per le monete di taluni Stati membri (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1108/75 (3), sono elencati determinati importi in moneta nazionale che sono mantenuti invariati fino all'inizio della campagna di commercializzazione 1975/1976 ; che fra tali importi figurano i prezzi d'intervento nel settore dei cereali ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75 (5), dispone che dal 1° giugno al 31 luglio si applicano per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo e la segala i prezzi d'intervento validi per il mese di agosto della campagna di commercializzazione successiva ;

considerando tuttavia che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 475/75, nel settore dei cereali l'adeguamento dei prezzi d'intervento in moneta nazionale sulla base del tasso di cambio corrispondente al nuovo tasso rappresentativo fissato nell'articolo 1 dello stesso regolamento ha luogo soltanto all'inizio della campagna 1975/1976, e precisamente il 1° agosto 1975 ; che l'aumento dei prezzi d'intervento deciso per la nuova campagna sarà già d'applicazione per i cereali in causa sin dai mesi di giugno e luglio 1975, per cui dall'applicazione del nuovo tasso di cambio al 1° agosto risulterebbe un ribasso dei prezzi d'intervento espressi nella moneta di determinati Stati membri ; che si tratta nella fattispecie degli Stati membri per i quali il nuovo tasso rappresentativo della moneta è rivalutato rispetto alla relativa parità, cioè i paesi del Benelux e la Germania ;

considerando che, onde evitare quest'anomalia, è opportuno che in detti Stati membri i prezzi d'intervento per i prodotti di cui trattasi siano convertiti in moneta nazionale con il nuovo tasso di cambio fin dal 1° giugno 1975, data alla quale si applicano per tali cereali i prezzi d'intervento per la campagna 1975/1976 ; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 540/75 disponendo che nei paesi del Benelux e in Germania i coefficienti di cui all'articolo 1 di detto regolamento non siano più applicati ai prezzi d'intervento a decorrere dal 1° giugno 1975 ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 540/75 è completato dal secondo comma seguente :

« Tuttavia, nel settore dei cereali, ai prezzi d'intervento validi per il frumento tenero, il frumento duro, la segala e l'orzo nei Paesi del Benelux e in Germania si applica il rispettivo coefficiente di cui al comma precedente soltanto fino al 31 maggio 1975. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1975.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(1) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.
(2) GU n. L 57 del 3. 3. 1975, pag. 29.
(3) GU n. L 110 del 30. 4. 1975, pag. 12.
(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(5) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.